

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di *Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia*

DELIBERAZIONE della GIUNTA

	ORIGINALE
X	COPIA

N. 30

OGGETTO Bilancio Consolidato 2018- individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Unione Cinquecittà e nel perimetro di consolidamento

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di **settembre** alle ore **09,00**, in Piedimonte San Germano e nella Sede dell'Unione, convocata dal Presidente, si é riunita la Giunta dell'Unione e ha deliberato l'argomento in oggetto.

I componenti della Giunta in carica sono:

		P	A
MAZZAROPPI Libero	Presidente	X	
DI NOTA Antonio	Vicepresidente		X
FERDINANDI Gioacchino	Assessore	X	
IANNARELLI Antonio	Assessore	X	
SACCO Giuseppe	Assessore		X

Assume la Presidenza il presidente Dott. **Libero MAZZAROPPI**
Partecipa il Vicesegretario Dott. **Sergio STACI**

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta dell'Unione la seguente proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto correlata di parere di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all'esercizio 2016.

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO CHE:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

- nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2010 che qui si intende integralmente richiamato per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società direttamente o indirettamente partecipate, controllate, collegate nonché strumentali dell'Unione Cinquecittà;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Unione Cinquecittà sono indicate le società partecipate;

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e a partire dal 2018 al 3 per cento e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della

produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2018 è la seguente:

Parametri	Unione Cinquecittà	%	Soglia	Servizi Cinquecittà
Totale attivo	4.035.451,25	3%	121.063,54	33.779,00
Patrimonio netto	1.279.213,66	3%	38.376,41	-222.422,00
Ricavi caratteristici	1.642.175,09	3%	49.265,25	767

Come dimostrato dal prospetto la Servizi Cinquecittà' srl in liquidazione è al di sotto della soglia di rilevanza ma viene inserita nel perimetro di consolidamento in quanto non possono essere considerati irrilevanti i bilanci degli enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. Quindi in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati fanno parte del gruppo Unione Cinquecittà la seguente società posta in liquidazione con la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 27/09/2017:

- Servizi Cinquecittà srl;

CONSIDERATO che

- con DM del 11/08/2017 sono state apportate delle modifiche agli allegati al d.lgs. n. 118/2011 e nello specifico per quanto attiene al nuovo perimetro del gruppo amministrazione pubblica nello specifico all'art. 2 p. 3 viene riportato "..... *omississ* *Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione...* " Tale aggiornamento si applica dall'esercizio 2018 con riferimento al bilancio consolidato 2017.

- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale e per quanto indicato nel DM del 11/08/2017, è dentro il perimetro di consolidamento la seguente società:

- Servizi Cinquecittà srl

PRECISATO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento (anno 2018);

VISTO il Regolamento di Contabilità della Unione Cinquecittà';

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta del presente atto: il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto dell'Unione Cinquecittà;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. di individuare, per quanto esposto in narrativa e ai fini della redazione del bilancio consolidato, di cui all'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, quali componenti del "Gruppo Unione Cinquecittà", gli organismi partecipati o enti strumentali dell' Unione Cinquecittà, come di seguito riportato:

a. le seguenti società:

- Servizi Cinquecittà srl.

CONSIDERATO che

- con DM del 11/08/2017 sono state apportate delle modifiche agli allegati al d.lgs. n. 118/2011 e nello specifico per quanto attiene al nuovo perimetro del gruppo amministrazione pubblica nello specifico all'art. 2 p. 3 viene riportato "..... omississ Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione..." Tale aggiornamento si applica dall'esercizio 2018 con riferimento al bilancio consolidato 2017.


Quindi che risulta inclusa nel perimetro di consolidamento.

- Servizi Cinquecittà srl con quota di partecipazione al 100% a totale capitale pubblico;

3. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo all'Unione Cinquecittà, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati interessati;

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole e firma per conferma



LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'

Vista la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto e correlata dal parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto.

Inoltre,

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'


Su proposta del Presidente;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Libero MAZZAROPPI



IL SEGRETARIO
Dott. Sergio STACI




PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. 1061, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, 25/09/ 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Sergio STACI



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/09/19 :

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 23/09/ 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Sergio STACI



	Originale
	Copia conforme dell'originale

Piedimonte San Germano, 25/09/ 2019

